



STATUTO E REGOLAMENTO DEL CONVITTO

STATUTO

Art. 1 Il Convitto è un servizio a disposizione degli allievi che ne facciano richiesta, per facilitarli nel conseguire la preparazione culturale, sociale ed umana prevista dagli ordinamenti scolastici vigenti. Scuola e Convitto, ciascuno per i propri ambiti, collaborano al raggiungimento degli obiettivi succitati.

Art. 2 Il Convitto ha come protagonista il giovane, intorno al quale si muovono, per la sua crescita, la famiglia e il personale educativo addetto.

Art. 3 Il Dirigente Scolastico dell'Istituto è anche Direttore del Convitto. Per esercitare tale mansione si avvale dell'aiuto dei Collaboratori del Convitto: I Collaboratori saranno Educatori nominati annualmente dal Dirigente Scolastico. Il Collegio degli Educatori può avanzare proposte di candidatura. Ad essi spetta il compito di coadiuvare il Dirigente Scolastico per quanto attiene il funzionamento del Convitto nell'ottica di dare un migliore servizio agli allievi.

In particolare:

- a) coordinano la programmazione delle attività del convitto svolte dal Personale Educativo;
- b) mantengono il rapporto con le famiglie e gli insegnanti dei convittori;
- c) vigilano sul corretto espletamento delle mansioni di tutto il personale addetto al funzionamento del Convitto;
- d) propongono al Dirigente Scolastico l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti degli allievi resisi protagonisti di particolari mancanze.

Ai Collaboratori sarà concessa, per quanto riguarda l'orario, flessibilità all'interno dell'orario di servizio in base alle particolari necessità.

Art. 4 Le famiglie che affidano i loro figli al Convitto non solo hanno diritti, ma anche doveri: non scaricano su altri le loro responsabilità educative, ma si impegnano a partecipare, collaborando attivamente, alla gestione generale del Convitto. A tal fine viene proposto un primo momento di confronto e coinvolgimento tra educatori, genitori e convittori il primo giorno di scuola e in assemblee che potranno essere convocate dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta ne ravveda la necessità.

Art. 5 Agli allievi che con i loro genitori hanno scelto questo tipo di scuola viene chiesto:

- a) l'accettazione del Convitto come momento della loro formazione attraverso la vita, il lavoro, la ricreazione, ecc., vissute insieme;
- b) l'accettazione reciproca e l'aiuto vicendevole fra tutti i convittori e nei confronti degli allievi esterni;
- c) l'accettazione rispettosa del ruolo del personale addetto;
- d) il rispetto dell'ambiente che li ospita come fosse cosa e casa propria.

Art. 6 Al Convitto prestano il loro servizio parecchie persone con ruoli diversi, tutte tese però nella comune opera formativa degli allievi. Ciascuno quindi deve essere fedele al proprio compito, non solo rispettando, ma collaborando con quanti ruotano intorno al Convitto.

Art. 7 Per esaltare il ruolo formativo del Personale Educatore e per stabilire uno stretto legame fra Scuola-Convitto e famiglie è auspicabile almeno un incontro all'anno fra le famiglie dei convittori e gli Istitutori.

Art. 8 Il Personale Docente e non docente dell'Istituto collabora collegialmente con il Dirigente Scolastico per il buon funzionamento del Convitto.

Art. 9 Il Consiglio d'Istituto è l'organo di indirizzo del Convitto: esso esercita il controllo collegialmente.

Art. 10 Proprio per il carattere di responsabilità condivisa fra genitori-allievi-personale del Convitto-Consiglio d'Istituto, è cosa normale e doverosa informare i genitori sull'andamento economico del Convitto, tanto più che il vitto e quant'altro inerente al mantenimento è a loro carico.

REGOLAMENTO

Disposizioni generali

- a) Il convitto è a disposizione degli allievi convittori e semiconvittori limitatamente ai giorni previsti dal calendario scolastico.
- b) L'accesso e la permanenza dei semiconvittori nel Convitto sarà regolata da norme proposte di anno in anno dal Collegio degli Educatori e approvate dal Consiglio d'Istituto.
- c) La richiesta di ammissione al Convitto viene fatta al momento dell'iscrizione ai corsi scolastici nel rispetto delle modalità stabilite dalla segreteria della scuola.
- d) Per i semiconvittori, nel periodo di permanenza in Convitto, valgono le stesse norme e regole dei convittori.
- e) Anche i convittori maggiorenni sono tenuti al rispetto del presente regolamento e di tutte le norme proposte di anno in anno dal Collegio degli Educatori e approvate dal Consiglio d'Istituto.
- f) Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, relativamente ai requisiti e i termini per l'accettazione in convitto di allievi richiedenti, sarà il D.S. ad adottare singole e specifiche determinazioni, sentiti i collaboratori del convitto..

Uso del Convitto

- a) Tutte le attività ricreative e culturali verranno svolte nei locali ritenuti rispondenti a queste esigenze da parte del Personale Educativo.
- b) All'inizio di ogni anno scolastico il Personale Educativo assegna ad ogni convittore un posto letto in una camera ad uso personale per lo studio ed il riposo.
- c) Nei locali di cui al punto b) è vietato:
 - I. l'uso indiscreto di strumenti acustici e musicali, che comunque deve essere sospeso alle ore 22,00;
 - II. il fumo a norma delle Leggi vigenti;
 - III. ogni forma di comportamento prepotente e scorretto nei confronti degli altri alunni e del personale.
 - IV. I locali di soggiorno collettivo o individuale devono essere rispettati. Chiunque danneggi o deteriori le attrezzature sarà tenuto al risarcimento del danno, indipendentemente dai provvedimenti disciplinari che potranno rendersi necessari od opportuni. In caso di mancata individuazione del responsabile il risarcimento sarà a carico dell'intera comunità attraverso eventuale incremento della quota convittuale. Ogni convittore è depositario e custode dei materiali di convitto a lui assegnati (letto completo di biancheria, comodino, armadio, scrivania, sedia, ecc.) e di conseguenza risponde in proprio per eventuali danni arrecati a detto materiale. I componenti della camera sono custodi della stanza assegnata, dei beni e delle opere di uso comune; in caso di danni a tali beni i componenti della camera sono tenuti in solido al risarcimento del danno qualora non venga individuato l'autore.
- d) Alle persone estranee al Convitto è permesso l'accesso ai locali dello stesso solo previa autorizzazione del Personale Educativo in servizio. Per motivi di studio, di visite, di attività in comune, il Dirigente Scolastico può autorizzare, di volta in volta, la presenza di persone estranee.
- e) Gli eventuali permessi di rientro anticipato a casa dovranno essere notificati al Personale Educativo. Da questo momento il convittore sarà ritenuto assente. Eventuali permessi di uscita straordinaria dal Convitto dovranno essere autorizzati per iscritto, o, in casi particolari, da delega telefonica (che dovrà essere registrata dal Personale Educativo) del genitore o da chi ne fa le veci, secondo le modalità stabilite. I maggiorenni potranno personalmente sottoscrivere permessi di uscita; il Personale Educativo ne darà comunicazione alle famiglie e registrerà l'orario di uscita nell'apposito registro.
- f) L'accesso al convitto dovrà essere registrato all'inizio di ogni settimana scolastica.
- g) L'orario della giornata, proposto dal Collegio degli Educatori, sentita anche l'assemblea dei Convittori e portato all'approvazione del Consiglio d'Istituto, si adeguerà alle esigenze scolastiche e di Convitto e sarà reso noto all'inizio dell'anno scolastico. Potrà comunque subire variazioni in rapporto a particolari esigenze.

- h) E' fatto obbligo a tutti i convittori e a tutte le persone che usano il Convitto, di rispettare gli orari stabiliti e di utilizzare il servizio in modo corretto ed educato. La Direzione declina ogni responsabilità per furti o danni alle cose degli allievi.
- i) Le assenze dei convittori dalle lezioni scolastiche potranno essere giustificate, solo per gravi motivi, dal Personale Educativo.
- j) Nel caso in cui le lezioni scolastiche vengano interrotte prima dell'orario stabilito, i convittori dovranno recarsi tempestivamente in convitto. Qualora invece, l'inizio delle lezioni venga posticipato, i convittori lasceranno il convitto solo in tempo utile per recarsi a scuola. Non è consentito accedere alle stanze durante l'attività didattica se non per comprovati gravi motivi.

Rapporti tra alunni convittori e personale ausiliario

- a) Nel rispetto delle norme generali e di buona educazione è previsto:
 - I. il divieto di accesso nei locali adibiti a cucina;
 - II. per ogni particolare esigenza relativa alla vita convittuale, dovrà essere informato il Personale Educativo e non il Personale Ausiliario;
 - III. ogni deroga agli orari stabiliti per il pranzo e per la cena dovrà essere concessa dal Personale Educativo.
- b) Per quanto riguarda il servizio di guardaroba è stabilito:
 - I. gli allievi potranno usufruire dei servizi minuti (ricuciture, riparazioni, ecc.) da parte del personale di guardaroba, tutti i giorni secondo le disponibilità di servizio;
 - II. il servizio di lavanderia (consegna e ritiro degli indumenti e della biancheria) funzionerà secondo l'orario stabilito e portato a conoscenza dei convittori.
- c) Nel Convitto è funzionante un servizio quotidiano di infermeria, è altresì prevista una convenzione con un medico esterno.

Permessi di uscita

La vita convittuale prevede alcuni momenti di uscita:

- a) I convittori maggiorenni e quelli in possesso di regolare permesso rilasciato dai genitori o da chi esercita la patria potestà, possono godere di periodi di libera uscita nei giorni e nelle ore precisate dall'orario settimanale;
- b) In casi particolari, preventivamente organizzati e autorizzati dal Dirigente Scolastico, i convittori che non si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a) del presente articolo, potranno godere di ore di uscita dal Convitto purché accompagnati dal Personale Educativo;
- c) Possono essere concessi dei permessi eccezionali e comunque di breve durata a quei convittori che motiveranno per iscritto la loro richiesta (motivi familiari, indisposizioni, ecc.);
- d) Ai convittori non è consentito usufruire dei mezzi personali di trasporto nel periodo di permanenza in Convitto o durante il tempo di scuola se non con l'autorizzazione scritta dei genitori. In caso contrario si provvederà, in maniera disciplinare, secondo le norme vigenti valide per gli alunni. L'Istituto declina ogni responsabilità per incidenti dovuti alla mancata o non puntuale osservanza del presente regolamento.

Rapporti con le famiglie

Al fine di realizzare un proficuo rapporto di collaborazione il Personale Educativo mantiene i contatti con le famiglie degli allievi convittori, informandole direttamente di quanto avviene durante il decorrere della vita di Convitto. Sarà pertanto predisposto un orario di ricevimento il più adatto alle esigenze dei genitori dei convittori stessi.

Provvedimenti disciplinari

- a) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso l'attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Prima di adottare i provvedimenti disciplinari l'allievo è invitato ad esporre le proprie ragioni e le eventuali sanzioni comminate, sono sempre proporzionate all'infrazione commessa e tengono conto della sua situazione personale.
- b) Allo studente è sempre offerta la possibilità di riparare il danno arrecato o di convertirlo in attività a favore della comunità scolastica.

- c) Ai convittori ed ai semiconvittori che manchino ai doveri disciplinari contenuti nel presente regolamento, saranno applicati, secondo la gravità dell'infrazione, i seguenti provvedimenti disciplinari:
- ammonizione verbale;
 - privazione della libera uscita con obbligo di studio;
 - richiamo del Capo d'Istituto;
 - allontanamento temporaneo dal convitto;
 - espulsione dal convitto.
- d) L'ammonizione verbale e la privazione della libera uscita si applicheranno per le mancanze lievi e sono di competenza del Personale Educativo. Con il richiamo scritto, di competenza del Capo d'Istituto, sarà data immediata comunicazione alla famiglia riguardo alla gravità dell'infrazione commessa dall'allievo. La sanzione disciplinare dell'allontanamento dal convitto, disposta in caso di gravi e reiterate infrazioni per un periodo non superiore ai 5 (cinque) giorni, sarà adottata da una commissione formata dal Dirigente Scolastico e i Collaboratori, sentito il parere dell'educatore che ha rilevato il fatto. L'allontanamento per un periodo superiore ai 5 (cinque) giorni sarà adottato dal Consiglio d'Istituto su proposta del Collegio Educatori. La sanzione disciplinare dell'espulsione dal convitto, rientra nella competenza del Consiglio d'Istituto e adottata su proposta del Collegio degli Educatori.
- e) Tutte le predette sanzioni, potranno essere disposte anche in seguito a condotte:
- che possano essere assunte dall'allievo durante l'orario di libera uscita;
 - che possano determinare l'eventuale accertamento di responsabilità in ambito civile e penale avanti all'Autorità Giudiziaria;
 - che possano coinvolgere per le loro implicazioni l'interessamento dei Servizi Sociali (Se.r.t., Consultorio ecc.);
 - che in ogni caso comportino offesa per il decoro dell'Istituto.
- f) Il Collegio degli Educatori si riserva la facoltà di deliberare la non ammissione in Convitto per l'anno scolastico successivo, dell'allievo che per il deludente profitto scolastico, per il comportamento tenuto e/o i gravi precedenti disciplinari, non sia ritenuto in possesso dei requisiti per potersi adattare alla vita convittuale. Tale valutazione dovrà tenere conto del percorso educativo proposto dalla scuola di concerto con la famiglia ed eventualmente del parere degli organi e delle strutture esterne (A.G. e Servizi Sociali) coinvolte nell'intervento di responsabilizzazione dell'allievo alle regole della comunità convittuale. La delibera del Collegio degli Educatori dovrà essere successivamente approvata dal Consiglio d'Istituto
- g) Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma precedente, è ammesso ricorso da parte dell'allievo o di chiunque vi abbia interesse, da proporre entro 15 giorni dalla loro irrogazione all'organo di garanzia istituito all'interno del convitto, in conformità di quanto stabilito dall'art. 2 comma 1 del D.P.R. 21.11.2007 n. 235 (Modifiche e integrazioni allo Statuto delle studentesse e degli studenti). L'organo di garanzia del convitto è composto dal Dirigente Scolastico o suo delegato, dai collaboratori, da un rappresentante eletto dei genitori e da un rappresentante eletto dei convittori o semiconvittori ed avrà competenza anche sui conflitti che sorgano in merito all'applicazione del presente regolamento.
- h) Contro le decisioni del Collegio degli Educatori e del Consiglio d'Istituto è ammesso ricorso da parte dell'allievo o di chiunque vi abbia interesse, da proporre entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide in via definitiva, sentito il parere vincolante dell'organo di garanzia regionale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'allievo (art 2 D.P.R. 21.11.2007 n. 235 Modifiche e integrazioni allo Statuto delle studentesse e degli studenti).

Organizzazione interna

- a) Su proposta dell'assemblea dei convittori vengono istituite apposite commissioni con finalità consultive che dovranno proporre, controllare e organizzare le varie attività del Convitto. Queste commissioni saranno composte da allievi convittori e Istitutori scelti a rotazione.
- b) Tutto il Personale Docente, non docente ed Educativo presente all'interno del Convitto è tenuto al rispetto di tutte le norme contemplate dal presente regolamento.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 12 aprile 1984 e aggiornato nelle sedute del Consiglio d'Istituto del 28 gennaio 1995, del 15 marzo 2000, del 28 aprile 2006 e del 06 giugno 2008 e del 03/12/2014